

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA
IN FORMA ESTEMPORANEA**

TRA


l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Associazione Italiana della Croce Rossa, Comitato Locale di Cannobio (di seguito denominata Comitato Locale C.R.I. di Cannobio) codice fiscale 01906810583 con sede in Via Madonna delle Grazie s.n. - 28822 Cannobio, nella persona del suo Commissario Sig. Gianfranco Ferrari, nato a Falmenta (VB) il 19.06.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dello stesso Comitato Locale C.R.I.

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Unità della C.R.I. secondo quanto disposto dall'Art 2 lettera "C" D.P.C.M. n° 97 del 06/05/2005;
- il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana ha sottoscritto, con la Regione Piemonte, l'accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 14-7877 del 21/12/07;
- Tutte le Unità della C.R.I. possono effettuare l'attività di trasporto sanitario senza autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dall'Art. 1 comma 2 L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 - 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale e per l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;



- il personale Volontario e/o dipendente delle Unità C.R.I. frequenta corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 14-7877 del 21/12/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dispone.

ART. 2

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 provinciale. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza verrà garantita, sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 provinciale ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con le seguenti postazioni M.S.B (Mezzo di Soccorso di Base) in forma estemporanea:

- Cannobio (Comitato Locale) Via Madonna delle Grazie
- Cannero Riviera (Delegazione) Piazza degli Alpini

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO. Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO, verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

La richiesta di un mezzo di soccorso in forma estemporanea da parte della Centrale Operativa 118 provinciale, è intesa come disponibilità estemporanea di un M.S.B. operativa con partenza dalle sedi indicate nell'articolo 4.

Nelle situazioni in cui:

- la disponibilità di un M.S.B. avvenga tramite il reperimento di personale non presente immediatamente in sede, con dilatazione dei tempi di partenza, deve esserne data sempre immediata comunicazione alla Centrale Operativa con stimato alla partenza.
- il M.S.B. sia disponibile per l'intervento con partenza da altro luogo, diverso dalle sedi indicate nell'art. 4, deve esserne data sempre immediata comunicazione alla Centrale Operativa con stimato di arrivo sul luogo di intervento.

In queste situazioni la Centrale Operativa provinciale si riserva di confermare la richiesta del servizio.

ART. 6

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio dovrà assicurare l'utilizzo di personale, Volontario e/o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale

Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti. Il numero di Soccorritori del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio potrà inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, dandone comunicazione alla Centrale Operativa. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO. Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,
- una copia dovrà essere conservata presso la sede del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione al Comitato Locale C.R.I. di Cannobio.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO per la compilazione delle schede intervento.

ART. 8

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsto, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07.

Il logo 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 9

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere per i servizi di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea effettuati dal Comitato Locale C.R.I. di Cannobio nel periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, i seguenti rimborsi spese:

- Euro 40,16 per ogni intervento effettuato entro un percorso di Km 25 comprensivo di andata e ritorno con qualsiasi tipo di mezzo di soccorso;
- Euro 0,93 per ogni chilometro percorso oltre i Km 25 da sommarsi alla quota sopra prevista con qualsiasi tipo di mezzo di soccorso;
- Euro 20,08 per ogni ora o frazione di ora, arrotondata per eccesso alla mezz'ora, dal momento della sosta di qualsiasi tipo di mezzo di soccorso, solo nei casi in cui la Centrale Operativa 118 ne richieda la permanenza dello stesso per assistenza sanitaria di emergenza.

Tali importi non sono, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 14-7877 del 21/12/07, soggetti a rendicontazione e sono compensativi di tutte le spese sostenute per l'espletamento del servizio. Il pagamento delle fatture emesse dal Comitato Locale C.R.I. di Cannobio avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

ART. 10

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio è obbligato a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi

all'attività del proprio personale. Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio esonererà l'A.S.L. VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

ART. 11

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio è tenuto al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 12

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 13

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando il proprio emblema, tutelato all'Art. 1 comma 1 Legge 740 del 30/06/1912, riprodotto secondo la propria normativa e, sui mezzi impiegati per l'attività oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118", fornito a cura della Centrale Operativa 118, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

Il Comitato Locale C.R.I. di Cannobio non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 14

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte del Comitato Locale C.R.I. di Cannobio comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta alla controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R..

ART. 15

L'A.S.L. VCO, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri Funzionari ed incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia al Comitato Locale C.R.I. di Cannobio. Quest'ultimo dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 16

La presente convenzione decorre dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 17

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO.

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna data.....,

Il Commissario del
Comitato Locale C.R.I. di Cannobio
Sig. Gianfranco Ferrari

Il Commissario
A.S.L. VCO
Dott. Corrado Cattrini